DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 4

Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, puo' continuare ad avvalersi, nei limiti delle competenti risorse di bilancio, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione e' posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Versione in vigore dal 29 maggio 2004, non più in vigore dal 29 luglio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione
Estremi	Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-garantire-la-funzionalita-di-taluni-settori/art-4-personale-di-prestito-presso-il-ministero-dell-ambiente-e-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it